

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore JANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1958

Modifiche delle norme sulla libera docenza

ONOREVOLI SENATORI. — Il sistema del numero chiuso, per il conferimento della libera docenza, è stato oggetto di esame e di critiche nei congressi degli studiosi, nelle aule del Parlamento e nella stampa, per i gravi inconvenienti cui dà luogo. Esso, invero, oltre a porsi in contrasto con la tradizione, si rivela inconciliabile con la natura medesima dell'istituto della libera docenza, perchè trasforma in un esame di concorso quello che vorrebbe essere e viene tuttora denominato un esame di abilitazione, non costitutivo di un rapporto d'impiego. Peraltro, il numero chiuso danneggia notevolmente la scuola e gli studi, in quanto esclude dall'insegnamento numerosi candidati ritenuti idonei dalle commissioni, mentre nelle Università si verifica frequentemente il caso di corsi ed esami tenuti da semplici assistenti.

Tutto ciò ha indotto a eludere praticamente il numero chiuso, con svariati provvedimenti legislativi. Invero, il decreto legislativo luogotenenziale 14 giugno 1945, numero 349, che istituiva per la prima volta il detto sistema, fu seguito a breve scadenza dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1947, n. 1640, che autorizzava l'abilitazione alla docenza per i candidati, non compresi nel numero dei po-

sti previsti per ogni disciplina, che avevano tuttavia superato le prove d'esame (art. 2). E alla legge 26 marzo 1953, n. 188, che ribadiva il sistema del numero chiuso, facevano seguito: la legge 11 giugno 1954, n. 357, che autorizzava l'abilitazione anche per i candidati dichiarati idonei nella prima sessione di esame indetta in applicazione della legge precedente (art. 2); la legge 5 maggio 1955, n. 11, che autorizzava l'abilitazione per gli stranieri, indipendentemente dal numero dei posti disponibili; e la legge 11 aprile 1956, n. 290, che autorizzava l'abilitazione anche per i candidati ritenuti idonei nella sessione d'esami indetta nell'anno 1955.

Alla stregua di questi precedenti, quanto mai eloquenti, mi sembra giusto e coerente autorizzare il conferimento della libera docenza anche ai candidati dichiarati idonei nella sessione di esami indetta nel 1957, conclusasi recentemente. Avendo consentito l'abilitazione agli idonei dei concorsi precedenti, sarebbe ingiusto negarla a quelli dell'ultimo concorso. Anzi, ciò sarebbe in contrasto con il principio costituzionale che vuole assicurata, a parità di condizioni, la parità di trattamento giuridico. Nè sembra opportuno rinviare tale provvedimento alla auspicata riforma dell'intero istituto, perchè questa non è connessa in alcun modo

alla sorte dei candidati già dichiarati idonei, che non devono essere costretti a subire nel frattempo un nuovo esame.

Ritengo opportuno precisare, nella legge emananda, onde evitare incertezze, che la docenza va conferita pure ai candidati giudicati idonei a maggioranza. Questa, infatti, è stata sempre sufficiente per l'abilitazione in parola; e d'altronde, nei precedenti legislativi testè menzionati non si è mai fatta distinzione fra idonei a unanimità e idonei a maggioranza. Il criterio della unanimità andrebbe, in genere, sempre escluso da ogni giudizio e da ogni decisione a carattere collegiale perchè, praticamente, può risolversi in un diritto di veto da parte di una sola unità dissenziente, a volte anche arbitrariamente. La decisione della maggioranza di persone qualificate deve essere ritenuta sufficiente ad esprimere la volontà dell'organo.

Ritengo inoltre che debba escludersi la discrezionalità del Ministro e il parere del Consiglio superiore della Pubblica istruzione in ordine al conferimento della docenza agli idonei. E ciò in conformità alla vigente disciplina generale dell'istituto, che riserva al Ministro e al Consiglio superiore il solo controllo sulla regolarità degli atti delle commissioni giudicatrici (articoli 1 e 4 legge 1953, n. 188); ed invero, la menzionata legge n. 357 del 1954 non prevedeva alcun parere del Consiglio superiore per la abilitazione degli idonei di quella sessione. È più che sufficiente l'accertamento d'idoneità operato dalle singole commissioni esaminatrici e sempre peraltro ispirato a criteri di giusto rigore.

Ritengo pertanto di fare cosa utile alla scuola e agli studi onorandomi di presentare all'approvazione del Parlamento il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Limitatamente alla sessione di esami in detta nell'anno 1957, la libera docenza è conferita, con decreto del Ministro della Pubblica istruzione, anche ai candidati che dalle commissioni giudicatrici siano stati dichiarati idonei all'unanimità o a maggioranza, oltre il numero dei posti fissato per ciascuna disciplina a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 marzo 1953, n. 188.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.